



Provincia di Avellino

SETTORE 3

Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio – Viabilità

U.O.S. Sinistri

CAPITOLATO D'ONERI

Convenzione per incarichi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione sulla rete viaria provinciale e di danni non patrimoniali da sinistri stradali.

Premessa

La Provincia di Avellino deve acquisire consulenze medico-legali in materia di infortunistica del traffico e della circolazione sulla rete viaria provinciale e di danni non patrimoniali da sinistri stradali. Dalla consultazione della short-list dei medici legali, approvata con determina n. 2015 del 12/10/2022, risulta che solo due dei tre operatori economici iscritti sono idonei per l'affidamento di che trattasi. Pertanto, si ritiene utile esperire, tramite la piattaforma di e-procurement istituzionale (in seguito portale), una trattativa diretta con ciascuno dei due operatori economici idonei con i quali negoziare le rispettive convenzioni per incarichi di consulenza medico-legale, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, contemperando l'azione amministrativa a principi di efficacia, efficienza ed economicità. Per partecipare alla negoziazione gli operatori economici devono registrarsi sul portale al link <https://provinciaavellino.traspare.com/>.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Enzo De Falco domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790407, pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.

1. Oggetto, durata e importo della convenzione

La convenzione ha per oggetto gli incarichi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione sulla rete viaria provinciale e di stima dei danni non patrimoniali prodotti da sinistri stradali verificatisi sulla viabilità provinciale. La convenzione è codificata con il CPV 71319000-7 “Servizi di periti”. L'affidamento avverrà, tramite il portale, mediante trattativa diretta negoziata in termini di valore tecnico, prevalente, e di valore economico, accessorio.

La convenzione di che trattasi si inquadra nella fattispecie del “contratto normativo” assimilabile al c.d. contratto atipico ex art. 1322 comma 2 c.c.: pertanto, esso è un accordo con cui le parti determinano preventivamente le clausole generali per l'esecuzione dei contratti specifici eventualmente da conferire durante il suo periodo di vigenza, in particolare per quanto riguarda l'onorario e la natura delle prestazioni da espletare, senza instaurare tra loro alcun impegno né contrattuale né pre-contrattuale per l'affidamento dei predetti incarichi. Chiarito ciò, la convenzione oggetto di affidamento è conclusa tra la Provincia e un unico operatore economico ed essa stabilisce le clausole relative agli “incarichi specifici” da conferire nella vigenza dell'AQ. I c.d. “incarichi specifici” derivati dalla convenzione sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e non possono comportare in nessun caso modifiche sostanziali ai contenuti della convenzione. La disciplina del rapporto contrattuale è normata dall'accluso schema di Convenzione.

La Convenzione ha durata di **un anno** decorrente dalla data di stipula con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa. Si precisa che, per la tipicità dell'accordo normativo, il completamento delle prestazioni contrattuali è frazionato in più fasi esecutive, ciascuna con riferimento a ogni singolo incarico specifico. Pertanto, il tempo utile per compiere le prestazioni appaltate è fissato nei rispettivi mandati pertinenti ai c.d. incarichi specifici, con decorrenza dalla

data della loro formalizzazione. In conseguenza di ciò, visto che l'esecuzione della prestazione è articolata in più incarichi, nel caso di ritardo rispetto ai termini del singolo mandato la penale pecuniaria si applica al rispettivo importo.

L'importo complessivo della Convenzione, posto a base di negoziazione, è di € **4.000** oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge, per tutta l'annualità oltre eventuale proroga. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3-bis del d.lgs. 9/4/2008 n. 81, per la fattispecie del presente contratto l'obbligo di redazione del DVRI di cui al comma 3 del citato articolo non si applica in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Si chiarisce che, nel rispetto della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, le prestazioni affidate con la Convenzione sono compensate secondo la tariffa professionale del CTU di cui al d.m. 30/5/2002, in particolare con riferimento all'art. 20 e ss. del d.m. per gli onorari a tariffa, mentre per gli onorari a vacanza con riferimento all'art. 4 della legge n. 319/1980 come modificato dall'art. 1 comma 1 del predetto d.m. Tuttavia, considerato che il peso della Convenzione in termini economici si caratterizza per continuità e cumulabilità degli incarichi peritali da espletare per un periodo di un anno con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa, onde contemperare l'azione amministrativa a principi di economicità e convenienza, si ritiene ammissibile assoggettare i compensi professionali a uno sconto percentuale – che si fissa nella misura unitaria del 5% onde uniformare le condizioni economiche delle due Convenzioni da affidare rispettivamente ai due operatori economici in elenco – rispetto all'onorario pieno di tariffa, senza che ciò costituisca alcuna violazione del principio di equo compenso ex L. 49/2023 in ragione del fatto che:

- il rapporto contrattuale attiene a un coacervo di pratiche, stimato statisticamente in circa 15 perizie annue, perciò economicamente non modesto e garantito nel tempo (seppure nei limiti della prevedibilità statistica per cui la quantità può essere approssimata sia per eccesso che per difetto) e, perciò, ai fini della quantificazione del corrispettivo professionale non può valutarsi alla stregua di singoli incarichi occasionali;
- lo sconto stabilito comunque non può determinare onorari inferiori ai minimi tariffari come di seguito illustrato, fatto salvo quanto previsto per lo sconto *extra* di cui al successivo punto d).

Pertanto, il ribasso percentuale determinato d'ufficio è applicato come segue:

- a) sconto del 5% da praticare sull'onorario professionale a tariffa determinato in ordine al d.m. 30/5/2002 che comunque, al netto del ribasso, non può essere inferiore ai seguenti minimi tariffari: per parere medico immediato raccolto a verbale € 19,11 per visita medico-legale e ispezione esterna di cadavere, € 67,66 per autopsia e € 96,58 per autopsia su cadavere esumato – per relazione medica scritta all'esito di visite medico-legali € 48,03 – per relazione medica scritta all'esito di accertamenti su cadaveri € 116,20 – per accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni € 48,03 – per l'esame alcoolimetrico € 14,46 a campione – per la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico € 28,92 a campione – per pareri in materia psichiatrica o criminologica € 96,58 – per diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche € 28,92 (per il primo reperto o marcatore) e € 14,46 (per ogni reperto o marcatore successivo) – per studio tossicologico su reperti non biologici € 48,03 a campione (per ricerca qualitativa sul primo campione o sostanza) e € 24,02 a campione (per ricerca qualitativa per ogni campione o sostanza successivi), € 67,66 a campione (per ricerca quantitativa sul primo campione o sostanza) e € 33,83 a campione (per ricerca quantitativa per ogni campione o sostanza successivi) – per studio tossicologico su reperti biologici € 67,66 a campione (per analisi qualitativa sul primo campione o sostanza) e € 33,83 a campione (per analisi qualitativa per ogni campione o sostanza successivi), € 48,03 a campione (per analisi quantitativa sul primo campione o sostanza) e € 24,02 a campione (per analisi quantitativa per ogni campione o sostanza successivi) – per ricerca chimica-tossicologica € 48,03 – per ricerca ecotossicologica € 48,03 – per studio di inquinamento acustico € 48,03;
- b) sconto del 5% da praticare sull'onorario a vacanza per attività particolari non comprese nella tariffa a prezzo fisso e perciò commisurate al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico, ex art. 1 del d.m. 30/5/2002 e art. 1 della tabella allegata al d.m. e secondo l'art. 4

della legge n. 319/1980. In ogni caso l'onorario a vacanza, al netto dello sconto, non può essere inferiore ai seguenti minimi tariffari: € 14,68 per la prima vacanza e € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive;

- c) sconto del 5% da praticare sulle spese accessorie alle prestazioni rese, ove riconosciute per costi complementari (spese per viaggi, cancelleria, diritti, bolli, ecc.), alla luce dell'art. 29 del d.m. 30/5/2002 che stabilisce che *“Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”*, fatto salvo comunque il rimborso pieno per le spese minute documentate pertinenti a beni di consumo (esclusi perciò i beni strumentali). A tal proposito si precisa che il rimborso pieno, ovvero non scontato, è riconosciuto esclusivamente per le spese effettivamente documentate con ricevute fiscali riconducibili alle attività espletate, mentre lo sconto predetto è praticabile solo per le spese forfetarie (ove ammesse) o a costo fisso tra le quali rientra il costo per l'impiego del proprio automezzo nella misura fissa corrispondente al “costo proporzionale in €/km” desunto dalla piattaforma <https://costikm.aci.it/outcome> dell'ACI alla data del sopralluogo e per ogni Km percorso;
- d) sconto *extra* unico di un ulteriore 5% da praticare sull'onorario “netto” professionale a tariffa, determinato in ordine al d.m. 30/5/2002, per eventuale ulteriore consulenza medico-legale di parte ex artt. 87 e 201 c.p.c. che dovesse rendersi necessaria qualora si addivenisse a giudizio civile. A tal proposito, la legittimità di un ribasso percentuale ultroneo sull'onorario della CTP, che si aggiunge a quello di base di cui al punto a) prescindendo dai minimi tariffari, è suffragata dal fatto che la seconda consulenza è comunque consecutiva alla prima perizia di cui ne è logico corollario per continuità esplicativa (anche se quest'ultima fosse stata redatta da altro tecnico ma comunque utilizzabile per la CTP): invero, trattasi in sostanza di un approfondimento suppletivo delle attività e analisi tecnico-scientifiche già espletate in precedenza; tale contingenza particolare giustifica l'incremento di sconto parcellare senza che ciò costituisca violazione al principio dell'equo compenso di cui alla L. 49/2023, atteso che parte dell'onorario attinente alle attività mediche già espletate e remunerate con la precedente perizia va comunque espunto. Tuttavia, ove la CTP non fosse consecutiva a una precedente relazione medico-legale utilizzabile, il ribasso ultroneo non è applicabile.

Onorario per consulenza medico-legale in materia di infortunistica

Prestazione medico-legale	Onorario a tariffa
parere medico immediato raccolto a verbale (onorari non cumulabili) – [art. 20 dm]: per visita medico-legale o ispezione esterna di cadavere per autopsia per autopsia su cadavere esumato	€ 19,11 (non ribassabile min. tariffario) € 67,66 (non ribassabile min. tariffario) € 96,58 (non ribassabile min. tariffario)
relazione medica scritta (onorari non cumulabili) – [art. 20 dm]: per visite medico-legali per accertamenti su cadaveri	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 (ribassabile ma non meno del min. tar.) da € 116,20 (non ribassabile min. tariffario) a € 387,86 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni – [art. 21 dm]	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 290,77 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per l'esame alcoolimetrico – [art. 22 dm]	€ 14,46 a campione (non ribassabile min. tariffario)
per la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico – [art. 23 dm]	€ 28,92 a campione (non ribassabile min. tariffario)
per relazione in materia psichiatrica o criminologica – [art. 24 dm]	da € 96,58 (non ribassabile min. tariffario) a € 387,86 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche – [art. 25 dm]: per il primo reperto o marcatore per ogni reperto o marcatore successivo	da € 28,92 (non ribassabile min. tariffario) a € 290,77 (ribassabile ma non meno del min. tar.) da € 14,46 (non ribassabile min. tariffario) a € 145,38 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per studio tossicologico su reperti non biologici – [art. 27 dm]: per ricerca qualitativa sul primo campione o sostanza	da € 48,03 a campione (non ribassabile min. tariffario)

per ricerca qualitativa per ogni campione o sostanza successivi	a € 145,12 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.) da € 24,02 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 72,56 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca quantitativa sul primo campione o sostanza	da € 67,66 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 193,67 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca quantitativa per ogni campione o sostanza successivi	da € 33,83 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 96,83 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per studio tossicologico su reperti biologici – [art. 27 dm]: per analisi qualitativa sul primo campione o sostanza	da € 67,66 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 193,67 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per analisi qualitativa per ogni campione o sostanza successivi	da € 33,83 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 96,83 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per analisi quantitativa sul primo campione o sostanza	da € 48,03 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per analisi quantitativa per ogni campione o sostanza successivi	da € 24,02 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 72,56 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca chimica-tossicologica – [art. 28 dm]	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca ecotossicologica – [art. 28 dm]	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 407,48 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per studio di inquinamento acustico – [art. 28 dm]	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 484,95 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
Durata prestazione	Onorario a vacanza (ogni vacanza è pari a due ore lavorative)
per operazioni da completare entro 5 gg.:	per la prima vacanza € 29,36 (ribassabile ma non meno del min. tar.) per ciascuna vacanza successiva € 16,30 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per operazioni da completare oltre 5 gg. ed entro 15 gg.:	per la prima vacanza € 22,02 (ribassabile ma non meno del min. tar.) per ciascuna vacanza successiva € 12,22 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per operazioni da completare oltre 15 gg.:	per la prima vacanza € 14,68 (non ribassabile min. tariffario) per ciascuna vacanza successiva € 8,15 (non ribassabile min. tariffario)

2. Condizioni di partecipazione alla consultazione e requisiti di idoneità professionale

Il candidato interpellato, a pena di esclusione, deve:

- essere in regola con i requisiti di idoneità professionale e quelli di ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 98 del c.c.p. (c.d. requisiti di moralità che vengono adottati per analogia anche per il procedimento in oggetto);
- essere in regola con l'iscrizione nell'Ordine dei medici con la specializzazione in “medicina legale e delle assicurazioni”;
- essere in possesso di polizza assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7/8/2012 n. 137 per la copertura dei danni derivanti alla committenza e a terzi dall'esercizio dell'attività professionale, con un massimale per RCT non inferiore a € 300.000. Ove non sia in possesso della predetta polizza è consentito produrre una dichiarazione d'impegno, nella forma di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, a costituire la polizza assicurativa prima della firma della Convenzione;
- non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door);
- essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia con Provvedimento Presidenziale n. 96 del 28/9/2023, pubblicato per la visura nell'Albo pretorio della Provincia all'indirizzo http://albo.provincia.avellino.it:8080/AlboOnline/web/Provincia_di_Avellino/statuto-e-regolamenti/2023/3417;
- non trovarsi nella condizione di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 né di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- ove dipendente pubblico, esibire il provvedimento di autorizzazione a svolgere l'incarico di che

trattasi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza a norma dell'art. 53 comma 7 del d.lgs. 165/2001;

- h) impegnarsi a mantenere per tutta la durata della Convenzione le predette condizioni di diritto nei termini di legge, nonché impegnarsi – qualora sopravvenisse una delle condizioni, anche potenziali, di incompatibilità, astensione o conflitto di interessi di cui alle norme di merito – a darne tempestivo avviso alla Provincia e, quindi, ad astenersi tosto da qualsiasi funzione e/o attività;
- i) essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, pertanto, essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR;
- l) autorizzare l'accesso agli atti prodotti per la presente procedura qualora chiunque ne abbia diritto eserciti tale facoltà e a tal fine a rilasciarne copia;
- m) autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

3. Formulari e chiarimenti per la procedura

Il template dell'atto d'impegno ad accettare la convenzione, in uno con lo schema di Convenzione e il presente capitolato, sono accessibili gratuitamente per via elettronica sul portale gare della Provincia al link <https://provinciaavellino.trasparenza.gov.it>.

E' possibile ottenere chiarimenti e informazioni inerenti il presente interpello esclusivamente mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RdP tramite il portale. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, tramite il portale.

4. Modalità di presentazione della documentazione

Tutti i documenti relativi al presente interpello (dichiarazione di accettazione, curriculum vitae, polizza assicurativa ed eventuale provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza) devono essere inviati in formato elettronico esclusivamente per via telematica attraverso il portale. La documentazione deve altresì essere sottoscritta con firma digitale, salvo eccezioni per la documentazione non soggetta a firma. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia va prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Per il regolare utilizzo del portale si rinvia alle istruzioni contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement pubblicate sullo stesso.

Adesione all'invito di negoziazione – La documentazione da esibire per formalizzare l'adesione all'invito di trattativa diretta è la seguente:

atto d'impegno ad accettare la convenzione (template "dichiarazione di accettazione");
curriculum vitae;

polizza assicurativa (ove posseduta);

provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico).

Tutti i documenti devono essere in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale. La dichiarazione di accettazione va redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Provincia e messo a disposizione gratuitamente sul portale, editabile soltanto per le parti in cui il candidato è tenuto a inserire i propri dati e dichiarazioni specifiche, mentre per la restante parte esso non va modificato: a tal proposito si avvisa che per rendere manifestamente le proprie dichiarazioni per ogni effetto di legge occorre spuntare/flaggare le rispettive caselle di corrispondenza; pertanto, le dichiarazioni non spuntate/flaggate (o depennate) si intendono non rese, ovvero le parti di testo depennate si intendono non dichiarate.

5. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

Il RdP

geom. Enzo De Falco

Il Responsabile del Servizio – EQ

ing. Giovanni Micera

Il Dirigente

ing. Fausto Mauriello